

CONFRONTO DI IDEE

GRAZIA MANNOZZI

Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021

La legge delega 134/2021 prevede l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, accogliendo le indicazioni contenute da tempo nelle fonti sovranazionali in materia. Il compito, niente affatto semplice, implica scelte valoriali, metodologiche, formative e di raccordo della giustizia riparativa con il sistema penale vigente. Attraverso una matrice di tipo SWOT si propone una ricognizione dei punti di forza, di debolezza delle opportunità e delle minacce connessi all'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, con uno sguardo rivolto alla prassi e alla comparazione.

New scenarios for restorative justice. Reflections starting from the enabling act 134/2021

The enabling act 134/2021 provides for the introduction of an organic discipline of restorative justice, accepting the indications contained for some time in the supranational sources on the subject. The task, which is by no means simple, implies choices about values, methods, training, and connections of restorative justice with the penal system in force. Through a SWOT-type matrix, a recognition of the strengths, weaknesses, opportunities and threatens associated with the introduction of an organic discipline of restorative justice is proposed, with a look at practice and comparison

1. Gli effetti trasformativi della legge delega 134/2021 sul sistema penale: focus sulla giustizia riparativa

Le indicazioni contenute nella legge delega 134/2021 hanno una duplice capacità trasformativa dei meccanismi "reattivi" del sistema penale.

Da un lato, ridisegnano la geometria delle sanzioni, pur mantenendo sostanzialmente intatto l'impianto delle pene principali codicistiche. Si coglie qui l'elemento di continuità con il passato, sebbene siano inequivoche le istanze per un progressivo contenimento della pena carceraria attraverso la rimodulazione delle sanzioni sostitutive. Dall'altro lato, perimetrano una disciplina organica della giustizia riparativa, dando così respiro alle modalità dialogiche di gestione degli effetti dei conflitti aventi rilevanza penale, già sperimentate pionieristicamente e su base locale. Attraverso tali indicazioni si staglia nitidamente la prospettiva di intervento maggiormente innovativa che, se attuata, può segnare un cambio di passo importante: mettere finalmente "a sistema" la giustizia riparativa, curandone standard qualitativi, modalità di intervento e strutture di raccordo con la normativa sostanziale e processuale. Il tutto in una più generale prospettiva di attenzione e riparazione alle vittime, inclusione e recupero degli autori di reato, ricostituzione dei legami nella comunità e pacificazione sociale.

Rispetto alle linee di intervento sopra esplicitate, emerge la consapevolezza, da parte del legislatore, delle indicazioni provenienti dalla migliore dottrina. Profetica, ad esempio, appare la riflessione di Carlo Enrico Paliero circa l'ineffettività delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, questione su cui è intervenuta con un affondo la delega, sia abolendo due delle sanzioni sostitutive della l. 689/1981 statisticamente irrilevanti perché ignorate dalla prassi, sia affidando finalmente al giudice di cognizione l'irrogazione di sanzioni diverse da quella detentiva. Le indicazioni circa la pena prescrittiva e il delitto riparato – che aprono all'idea di una sanzione intesa non come raddoppio del male bensì come progetto costruttivo e aperto alle istanze della risocializzazione e della riaccoglienza – nonostante la loro intrinseca condivisibilità, hanno per ora trovato minor risonanza negli intenti del legislatore tradottisi in indicazioni di delega. Si coglie tuttavia, in linea generale, l'obiettivo di intervenire sul sistema sanzionatorio correggendone anzitutto le disnomie più evidenti – si pensi alla sovrapponibilità tra le misure *lato sensu* alternative alla pena – e, in secondo luogo, puntando alla valorizzazione dell'operatività delle misure sospensive, delle sanzioni non custodiali e dell'efficienza complessiva (nelle tempistiche di intervento e nelle strutture) del sistema penale.

L'aspetto che contrassegna in modo più chiaro ed evidente la dimensione innovativa della legge delega è, come anticipato, la previsione di una disciplina organica della giustizia riparativa, dei suoi metodi, della formazione dei mediatori, degli standard qualitativi del loro operato, delle possibilità di "processualizzare" gli esiti dei singoli programmi *restorative* (art. 18, lett. e).

Come è noto, il paradigma della giustizia riparativa è nato secondo una modalità *bottom up* a partire da prassi variegate di gestione riparativa e conciliativa dei conflitti, talune delle quali tipiche delle c.d. società semplici, nonché da diverse modalità di mediazione (umanistica, dialogica, trasformativa), oltre che dalla sperimentazione di percorsi comunitari a base dialogica.

I formanti antropologici ancestrali, le dimensioni filosofica e teologica, le chiavi di lettura criminologiche e vittimologiche, le sperimentazioni pratiche e le prime indagini empiriche hanno dato alla giustizia riparativa il passo iniziale, con un respiro ampio e inclusivo. Negli anni si è stratificato uno spessore anche giuridico, ormai ampiamente consolidato nelle fonti sovranazionali e ulteriormente declinato negli atti di *soft law*.

Considerazione per le vittime di reato, attivazione di dinamiche di ascolto attento e attivo, logiche di riparazione simbolica e materiale, percorsi di incontro e di reciproco riconoscimento tra le parti di un conflitto sono tra gli elementi essenziali del paradigma *restorative*.

Il metodo dei *circle*, la messa a punto di modelli di mediazione via via più evoluti – taluni dei quali sono gemmati da quella prettamente civilistica, assumendo poi connotazioni proprie – la sperimentazione applicativa di tali metodi in ambiti diversi e progressivamente allargati (scuola, campus universitari, luoghi di lavoro, quartieri a forte conflittualità), hanno concorso a delineare un paradigma di intervento sui conflitti che vede i propri punti di forza nel lavoro sul linguaggio, sulle emozioni e sui bisogni delle persone.

In sintesi: la giustizia riparativa si è stagiata concettualmente e normativamente, a partire dalle prime Raccomandazioni che nominalmente la identificavano attraverso il termine “mediazione”, come paradigma ampio, contrassegnato da una sua dimensione valoriale e da una pluralità di metodi operativi modulati rispetto alla dimensione dei conflitti e alle caratteristiche delle parti coinvolte.

Solo per esigenze di chiarezza va precisato che il termine “mediazione” non identifica più il paradigma generale ma indica uno dei metodi che si collocano nell’alveo concettuale, valoriale e garantista della *giustizia riparativa*.

2. La disciplina organica della giustizia riparativa al vaglio dell’analisi SWOT

Ciò premesso, si può procedere a una prima valutazione della prospettiva di implementazione della giustizia riparativa sollecitata dalla delega 134/2021.

Esigenze di organizzazione e di sintesi delle riflessioni che seguono suggeriscono di avvalersi del modello di analisi SWOT, strumento tradizionale e ben noto agli economisti, il quale, rispetto alla valutazione di scelte strategiche o al perseguimento di obiettivi da raggiungere, agevola il bilanciamento delle considerazioni relative ai punti di forza, ai punti di debolezza, alle opportunità e alle minacce.

L’obiettivo da considerare è la messa a punto di una normativa generale per la giustizia riparativa; le scelte strategiche, al di là dell’indispensabile adozione di norme definitorie, per le quali ci sono indicazioni univoche nelle fonti sovranazionali, riguardano principalmente l’istituzione dei centri di giustizia riparativa, lo spessore delle garanzie a corredo dei singoli metodi *restorative*, il raccordo con il sistema penale-processuale e la formazione dei mediatori.

Rispetto all’implementazione della giustizia riparativa nel suo complesso, l’analisi SWOT – qui proposta in forma semplificata – consentirà di valutare come incidono gli elementi *interni* alla giustizia riparativa (ad es. definizioni, prassi consolidate, centri operativi esistenti, sotto il profilo sia dei punti di forza che di debolezza), gli elementi *esterni* ad essa (sistema penale, enti formatori, *stakeholders*, sempre rispetto a punti di forza e di debolezza), le *qualità utili* e quelle *dannose* per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

3. *I punti di forza*

Si inizierà, come chiede la matrice SWOT, dai *punti di forza* della giustizia riparativa. Per avviarne la ricognizione non si può prescindere, ovviamente, dalle indicazioni che emergono sia dalla Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti minimi delle vittime di reato, sia dalla Raccomandazione CM/Rec 2018(8) del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in materia penale. Senza contare che è all'esame dello European Committee on Crime Problems una nuova Raccomandazione in materia di diritti delle vittime - che sostituirà la Raccomandazione CM/Rec (2006)8 - in cui sono presenti indicazioni anche in materia di giustizia riparativa.

Nella normativa sovranazionale vigente viene più volte sottolineato come i programmi di giustizia riparativa possano essere di grande beneficio per coloro che vi prendono parte, indipendentemente dal ruolo e dal motivo della partecipazione (*ex multis*, si veda il considerando 46 della Direttiva del 2012).

3.1. Anzitutto, i programmi di giustizia riparativa rappresentano un'opportunità e una risorsa per le vittime di reato, le quali possono accedere a uno spazio protetto di ascolto in cui narrare e vedere riconosciuta la propria esperienza di vittimizzazione, e ottenere, eventualmente, riparazione.

Un ruolo cardine all'interno dei programmi di giustizia riparativa è rivestito, infatti, dallo *storytelling*, che consente la narrazione con un linguaggio comune ed emozionale sia dell'impatto che il reato ha provocato sull'esistenza della vittima e delle persone ad essa vicine, sia del vissuto criminale del responsabile dell'offesa e dei riflessi che ciò ha avuto nel suo ambito familiare e di vita.

Tutti i programmi di giustizia riparativa sono a base dialogica: lo riconosce espressamente la Raccomandazione CM/Rec 2018(8) del Consiglio d'Europa. Ascolto attento e attivo, parola che si fa faticosamente dialogo, narrazione, validazione dei racconti, condivisione dei vissuti e delle memorie, elaborazione di emozioni e sentimenti (da intendersi come emozioni stabilizzate) sono gli ingredienti indispensabili di ogni metodo di giustizia riparativa, da quelli più informali a quelli più complessi e strutturati. In un *circle* la vittima può trovarsi insieme ad altre vittime per mettere in condivisione non solo i vissuti ma anche le aspettative o i desideri. In una mediazione, la vittima può incontrare faccia a faccia l'autore del reato, qualora entrambi vi consentano e dopo una serie di colloqui preliminari volti a saggiare la praticabilità della mediazione stessa e ad escludere che tale percorso possa comportare il

rischio di vittimizzazione ripetuta o secondaria. Si possono anche costruire percorsi di mediazione con vittima aspecifica o surrogata: una vittima può scegliere di incontrare l'autore di un reato analogo a quello da lei subito. Quest'ultimo tipo percorso - che forse serve di più all'autore di reato che non alle vittime - è riconosciuto dall'*Handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite (edizione 2020) ma collocato tra i c.d. «quasi-restorative programmes», in una sorta cioè di “anello esterno” della giustizia riparativa.

All'esito di un percorso di giustizia riparativa, le vittime possono sperimentare un senso di rinnovata “leggerezza” e la riacquisizione del dominio sulla propria esistenza. Fare la fatica di attraversare ricordi dolorosi in un ambiente protetto e con la guida di un mediatore può aiutare le vittime a riguadagnare il senso e la possibilità del futuro, portandole a sperimentare la «*closure*». Il termine inglese - forse intraducibile, in siffatta accezione, nella lingua italiana - implica l'idea di poter chiudere i conti con il passato senza oblio e prescindendo dall'epilogo del perdono, peraltro estraneo alle logiche di giustizia riparativa, e con la consapevolezza di aver affrontato le ferite primarie e secondarie legate all'esperienza di vittimizzazione e di aver potuto esprimere bisogni, necessità, aspettative e richieste di riparazione.

3.2. Come afferma la Direttiva 2012/29/UE, i percorsi di giustizia riparativa sono potenzialmente di beneficio anche per l'*autore del reato*.

La legge delega 134/2021 contiene un'indicazione di operatività della giustizia riparativa molto ampia. Ad essa si potrà ricorrere per ogni tipo di reato, indipendentemente dalla gravità oggettiva e soggettiva che lo caratterizza, e in ogni tempo: nella fase delle indagini (come tipicamente avviene nel sistema minorile o nella sospensione del processo con messa alla prova o per taluni reati di competenza del giudice di pace), durante l'iter processuale o nella fase di esecuzione della pena.

Indipendentemente delle fasi in cui vengono svolti, i percorsi di giustizia riparativa possono avere effetti significativi per le parti in conflitto. Possono contribuire a promuovere autoresponsabilizzazione dell'autore dell'offesa, lavoro sul vissuto criminale, riparazione alla vittima, apertura a percorsi riparativi destinati alla comunità. Riconoscimento e validazione dell'altrui esperienza di vittimizzazione, scuse formulate a partire dall'elaborazione di sentimenti di vergogna o di dispiacere per quanto commesso, veicolati linguisticamente, possono inoltre favorire il recupero sociale dell'autore di reato, lavorando efficacemente sul superamento di taluni fattori criminogenetici. Le indagini empiriche sulla possibile efficacia dei percorsi di giustizia riparativa in termini

di desistenza dall'ulteriore compimento di reati, pur restituendo risultati non del tutto univoci, mostrano una sicura efficacia almeno per talune categorie di illeciti.

Sotto il profilo processuale, partecipare a un percorso di giustizia riparativa – stando alle indicazioni della legge delega 134/2021 – potrebbe avere ritorni positivi per l'autore del reato in relazione alla definizione anticipata del procedimento, al contenimento della severità della risposta sanzionatoria, alla concessione di benefici penitenziari. Il rischio che ai percorsi di giustizia riparativa si acceda in modo strumentale potrebbe essere controbilanciato, come si dirà meglio più avanti, oltre che attraverso la previsione di adeguate garanzie – come chiede sempre la legge 134/2001 – a corredo dello svolgimento di tutti programmi di giustizia riparativa, anche grazie a un'accurata preparazione delle parti tramite uno o più colloqui preliminari rispetto al percorso scelto.

3.3. Una delle principali opportunità offerte dai percorsi di giustizia riparativa è quella di consentire il superamento dell'ottica di una riparazione meramente *materiale* per accedere al piano, eticamente superiore, della *riparazione simbolica*.

In letteratura si ritiene che la dimensione emozionale dell'esperienza di vittimizzazione sia talmente intensa e capace di lasciare nelle vittime impronte durevoli da richiedere una forma di riparazione che non possa essere ridotta alla materialità di una somma di denaro. L'unica *qualità* del denaro – scriveva Simmel – è la sua *quantità*. È questo il limite del denaro; questa la ragione della sua incapacità intrinseca di riparare ciò che ha una *dignità* e di raggiungere il piano delle emozioni. Paura, vergogna, solitudine, incomprensione, cambiamento delle abitudini di vita, senso di umiliazione o di frustrazione, sentimenti di sconfitta o di rivalse sono alcune tra le conseguenze emozionali dell'esperienza di vittimizzazione.

Il sistema penale non prevede né incoraggia forme di riparazione simbolica, se si esclude qualche esperienza lontana nel tempo da collocare in epoca preunitaria, dove si prevedeva espressamente la possibilità che l'autore del reato offrisse alla vittima scuse formali (il riferimento è al Codice estense). La riparazione simbolica può considerarsi, al giorno d'oggi, prerogativa pressoché esclusiva dei programmi di giustizia riparativa, poiché essi consentono il dialogo, incoraggiano l'espressione delle emozioni, attivano livelli profondi di ascolto dell'altro e perciò facilitano la possibilità che il responsabile dell'offesa effettui un gesto di scuse o ponga in essere un comportamento tale da favorire il recupero della vittima, che avviene anzitutto a partire dal riconoscimento della sua *dignità*.

In un'ideale piramide dei bisogni delle vittime da realizzare sul modello di Maslow, il riconoscimento identitario, il recupero pieno della dignità e il dominio sulle proprie emozioni si collocherebbero in una posizione apicale, superiore anche a quella in cui si colloca l'ottenimento di una somma di denaro a titolo di risarcimento. L'*empowerment* - termine che ha peraltro contaminazioni ambigue con logiche di potere ma ormai invalso in letteratura - derivante dalla partecipazione attiva e volontaria alla gestione degli effetti del reato può consentire il soddisfacimento di tali bisogni che, viceversa, rimarrebbero frustrati dal ricorso sia alla giustizia penale, la quale marginalizza la vittima e incasella la sua narrazione nella forma giuridica della testimonianza processuale, sia alla giustizia civile, vettore lento del soddisfacimento di pretese risarcitorie.

3.4. Anche la *comunità* può avere un ritorno positivo dall'attivazione di percorsi di giustizia riparativa, i quali sono intrinsecamente volti alla ricostituzione dei legami interindividuali e sociali. Le esperienze condotte, soprattutto all'estero e con il metodo dei *circles*, testimoniano come i percorsi di giustizia riparativa possono costituire straordinarie opportunità di ingaggio di singoli cittadini nella gestione degli effetti di un comportamento criminoso. Centri di giustizia riparativa su base locale, partecipazione di mediatori e facilitatori volontari contribuiscono a promuovere dinamiche di inclusione, (ri)accoglienza e di gestione dell'impatto allargato di una vicenda criminale. Tutto ciò opera nel senso della riduzione del bisogno di pena che promana dalla comunità - che spesso vuol dire semplicemente richieste irrazionali di "più carcere", secondo aspettative securitarie talvolta sganciate da un adeguato sostrato empirico - e fungere sia da stabilizzazione dei comportamenti sociali, sia da validazione delle norme giuridiche, con un effetto di regolamentazione interna del «mercato della penalità».

4. I punti di debolezza

I *punti di debolezza* della giustizia riparativa sono per lo più legati alle caratteristiche teoriche e alla proiezione operativa di tale paradigma, chiamato a costruire con il sistema penale un indispensabile raccordo.

4.1. Occorre dire, in esordio, che il paradigma della giustizia riparativa non ha un'applicabilità generale paragonabile a quella propria della giustizia penale, la quale si pone, *ab origine*, quale strumento di diritto pubblico, reattivo, valutativo e coercitivo.

In primo luogo, la giustizia riparativa, essendo orientata prevalentemente alla vittima (sia pure con i contemperamenti indicati dalla Raccomandazione del 2018, che suggeriscono di porre pari attenzione al responsabile dell'offesa), è utilizzabile in via preferenziale per reati che hanno vittime fisiche e individuabili. Reati a vittimizzazione diffusa o collettiva richiedono modelli riparativi più complessi e di più difficile attuazione. Sperimentazioni interessanti sono state condotte soprattutto in materia ambientale, dove taluni programmi a base comunitaria hanno mostrato la capacità di aumentare, tra i componenti della comunità ove sono stati svolti, la consapevolezza di diritti e interessi meritevoli di tutela.

In secondo luogo, la volontarietà dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa - garanzia irrinunciabile proprio per la buona riuscita del programma stesso - comporta che, laddove le parti non intendano partecipare a un percorso riparativo, debbano avere comunque il diritto di adire una corte per il riconoscimento dei propri diritti.

In terzo luogo, il fatto che il consenso delle parti possa essere revocato in qualunque momento - e che perciò il percorso intrapreso possa non essere completato o concludersi senza il raggiungimento di un accordo - comporta la ripresa del procedimento penale.

In definitiva, la necessaria *volontarietà* della giustizia riparativa presuppone, a monte, l'altrettanto indispensabile vincolatività e coercitività delle norme penali legate alla dimensione pubblicistica di queste ultime.

Infine, la giustizia riparativa è carente di un *corpus* di precetti alla luce dei quali svolgere una mediazione o uno degli altri percorsi ad essa riconducibili. Quale modalità alternativa di gestione dei conflitti e dei loro effetti potenzialmente distruttivi, la giustizia riparativa trova la propria bussola valoriale nella Costituzione e nei beni tutelati dalle norme penali incriminatrici. Essa offre al sistema penale un metodo di gestione dei conflitti inedito ed eccentrico rispetto alle logiche punitive; al contempo è debitrice, nei confronti del diritto penale, della Costituzione e delle fonti sovranazionali, per tutto quanto attiene alla dimensione dei valori condivisi alla base della convivenza civile, delle garanzie individuali e dei diritti umani.

4.2. Ulteriore punto di debolezza, questa volta relativo alla concreta gestione dei programmi di giustizia riparativa, è legato al fattore *tempo*.

Occorre anzitutto individuare un tempo adeguato alle vittime di reato, tale da non alimentare il rischio di vittimizzazione secondaria e soprattutto rispettoso dei tempi di maturazione della scelta di partecipare a un percorso di giustizia riparativa. D'altra parte, attendere troppo prima di offrire la possibilità di un

percorso *restorative* può rendere difficoltoso anche soltanto rintracciare le vittime.

La raccolta e conservazione dei dati delle vittime può essere un ulteriore elemento di vulnerabilità rispetto alla gestione dei programmi di giustizia riparativa: si sente il bisogno di una regolamentazione dell'accesso ai dati relativi alle vittime da parte degli operatori dei centri di giustizia riparativa.

Anche dal punto di vista dell'autore del reato, il fattore "tempo" è rilevante. La possibilità che un percorso di giustizia riparativa possa essere avviato in fase preprocessuale o endoprocessuale oppure in quella di esecuzione della pena fa differenza. Solo nel primo caso, infatti, potrebbero presentarsi frizioni con il principio costituzionale della presunzione di innocenza e con il diritto di difesa.

Si rende pertanto indispensabile che, nella formalizzazione di una normativa di settore, venga disciplinato - come correttamente chiede la legge delega 134/2021 - il regime di utilizzabilità/comunicabilità delle dichiarazioni rese in un percorso di giustizia riparativa, come peraltro già previsto dall'art. 29, comma 4, della legge istitutiva la competenza penale del giudice di pace. Del pari, sono da regolare gli eventuali obblighi di segnalazione, da parte dei mediatori, di reati di cui abbiano avuto notizia nel corso di una mediazione o avvenuti in loro presenza. La questione è legata al ruolo che si riconosce a mediatori e facilitatori dei conflitti e all'eventuale riconoscimento di una qualifica soggettiva che potrebbe attivare un obbligo di denuncia.

4.3. Tra i possibili punti di debolezza della giustizia riparativa vi è la *manca-za o l'insufficienza del raccordo con i centri di supporto alle vittime di reato*. Questi ultimi, infatti, nella prospettiva di una più completa tutela delle vittime, potrebbero anche agevolare l'accesso a percorsi di giustizia riparativa. Sulla base di tale assunto, parrebbe allora essere indispensabile la creazione di strutture di rete atte a fornire alle vittime di reato sia il supporto immediato di cui hanno bisogno - sul modello, ad esempio, di France Victimes -, sia una serie di informazioni, tra le quali la possibilità di accedere a un percorso *restorative*.

4.4. La dimensione operativa della giustizia riparativa dipende in larga parte dalla *segnalazione dei casi ai centri competenti*. In materia penale, normalmente la segnalazione del caso avviene da parte dell'autorità giudiziaria, sebbene possano immaginarsi ulteriori vettori: si pensi ai servizi per la giustizia minorile o agli uffici di esecuzione penale esterna.

Qualunque sia l'autorità inviante, è indispensabile che chiunque operi al suo interno abbia una conoscenza di base dei presupposti teorici, dei principali metodi, delle potenzialità e dei limiti dei programmi di giustizia riparativa e una certa sensibilità nel riconoscere le caratteristiche di un caso mediabile o gestibile attraverso altro percorso *restorative*.

4.5. Un discorso a parte va fatto per la *sensibilità del giurista* nei confronti della giustizia riparativa che, se carente, può costituire un punto di debolezza.

Anche magistrati, avvocati, operatori del diritto dovrebbero avere almeno le conoscenze di base in materia di giustizia riparativa. È quanto richiedono la Direttiva del 2012 e la Raccomandazione del 2018 sopra citate. In tale prospettiva, il ruolo dell'Università appare decisivo. Includere, nell'offerta formativa per il corso di studi in giurisprudenza l'insegnamento della giustizia riparativa si rivela essenziale: è a partire dalla formazione universitaria che matura la capacità di ripensare la giustizia in un'ottica democratica e di sostenibilità, atta ad includere anche le modalità mediatriche e riparatorie di gestione dei conflitti.

In Italia, purtroppo, vi sono ancora pochi insegnamenti di giustizia riparativa offerti nell'ambito dei corsi di studi in giurisprudenza. Una formazione universitaria alla giustizia riparativa consentirebbe, viceversa, di avere operatori capaci di interfacciarsi con i centri di giustizia riparativa con la cognizione di formanti, linguaggio, metodi ed esiti tipicamente *restorative*. Solo la conoscenza può sgretolare, infatti, il muro della diffidenza verso un paradigma facilmente strumentalizzabile come mite o buonista.

5. Le opportunità

Proseguendo nell'analisi SWOT e venendo ora alle *opportunità* consentite dalla giustizia riparativa, l'orizzonte si allarga sino ad includere questioni linguistiche, di conoscenza e ricerca scientifica, di rivisitazione dei ruoli operativi tipici delle professioni legali (*in primis*, della magistratura).

5.1. Occorre cominciare col dire che una delle maggiori opportunità consentite dalla giustizia riparativa è quella della creazione e utilizzazione di *modelli inclusivi di risposta al reato*, in cui anche componenti della comunità possono svolgere una funzione significativa. L'esperienza della Restorative Justice Community Court di Chicago è, al riguardo, illuminante. Grazie all'iniziativa della giudice minorile Colleen F. Sheehan, è stata creata una struttura parallela alla Corte penale in cui possono essere gestiti, attraverso percorsi con componenti riparative, reati commessi da giovani adulti della Cook County. In

questo modo si cerca di ridurre il ricorso alla pena e di favorire modelli di *probation* in cui la comunità partecipa alla gestione delle conseguenze dell'illecito e alla ricostituzione di legami interiori individuali. In sostanza, presso la Restorative Justice Community Court, prendono corpo modelli di affidamento dell'autore dell'illecito ad assistenti sociali e vengono avviati percorsi di mediazione che si concludono con una "riaccoglienza rituale", la quale sigla il superamento della prova. Tutto ciò offre l'opportunità di una costruzione del capitale sociale, uno tra i fattori indispensabili a promuovere non solo il contenimento della recidiva nel breve periodo ma, auspicabilmente, una duratura prevenzione.

5.2. La creazione di *nuovi attori nella gestione del conflitto* - il riferimento è ai mediatori, anche volontari, in materia penale - implica un possibile parziale superamento della gestione di un illecito penale e delle sue conseguenze demandata in via esclusiva al giudice.

Soprattutto nell'ambito di istituti come la sospensione del processo con messa alla prova, il giudice sospende infatti l'iter che porterebbe a una pronuncia accertativa sulla colpevolezza per dare l'opportunità all'imputato sia di porre in essere condotte antagonistiche dell'offesa (risarcitorie, riparatorie, di elisione delle conseguenze dannose o pericolose del reato), sia di intraprendere un percorso di mediazione.

Di tutto ciò il giudice tiene conto ai fini della dichiarazione di estinzione di un reato, peraltro mai accertato in origine.

Lo stesso, con le debite differenze, accade nell'ambito dei reati di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del D.lgs. 274/2000.

Si verifica, in tali casi, una sorta di affidamento del giudice all'operato dei mediatori, i quali sono tenuti a restituire l'esito della mediazione con formule valutabili del giudice ai fini dell'estinzione del reato.

Anche rispetto all'estinzione del reato per irrilevanza o particolare tenuità del fatto, qualora il giudice tenga in considerazione l'esito di un percorso di giustizia riparativa, si realizza una sorta di affidamento della gestione delle conseguenze dell'illecito a strutture e persone esterne ai servizi della giustizia.

La dimensione reattiva del sistema penale appare sempre meno una questione unicamente giudiziaria per assumere i contorni di un più ampio progetto sociale. Tale prospettiva è ben presente nell'opera di Cyrus Tata, uno dei maggiori studiosi di discrezionalità giudiziale e sistemi commisurativi, il quale ricostruisce l'intera fase del *sentencing* come un *processo sociale*.

5.3. La giustizia riparativa può contribuire a *ripensare la giustizia penale* in termini meno sacrali, rituali e astratti. Nell'ambito dei percorsi di giustizia riparativa la concretezza del conflitto emerge a tutto tondo: per gestirne gli effetti su vittime primarie e secondarie si parte dalla base, e cioè esattamente dai bisogni e dalle aspettative delle persone che ne sono coinvolte.

Lungi dal rappresentare una nuova privatizzazione della giustizia, la *restorative justice* consente di gettare le fondamenta per una giustizia più vicina alle persone, dove la anche la comunità è, al contempo, *attore* e *destinatario* di politiche di riparazione.

5.4. Com'è noto, la gestione processuale dell'illecito produce ruoli antagonisti, capaci di creare un'ulteriore frattura relazionale tra le persone che ne sono coinvolte. Separate dalla realizzazione del reato, vittima e autore, nel processo, diventano avversari. La giustizia riparativa agisce invece proprio sulle *dinamiche relazionali* e lo fa in modo attento, possibilmente riconciliativo: il che non implica che tende al ristabilimento di legami affettivi o amicali. Essa mira piuttosto a ricreare le condizioni di convivenza pacifica, facendo in modo che ciascuno veda, nell'altro, non necessariamente o non solo il "nemico", bensì una possibile risorsa per la collettività. Ciò può innescare dinamiche virtuose: è quanto accade, ad esempio, quando detenuti o ex detenuti, dopo aver partecipato a percorsi di giustizia riparativa, mettono a disposizione la loro esperienza per contribuire, anche attraverso testimonianze pubbliche, a comunicare il perché di una "rinascita", a rendere credibili percorsi di legalità e di riaccoglienza. Può capitare che intervengano nelle scuole o nelle università, per contribuire a promuovere una corretta sensibilità sui rischi di precoci radicamenti di carriere criminali, a partire da gesti di bullismo o di violenza anche di piccolo cabotaggio, o per evocare le possibili strade della "riparazione".

5.5. Il ricorso progressivamente più ampio a modelli e stili comunicativi tipici della giustizia riparativa, anche in ambiti diversi da quello relativo ai conflitti aventi rilevanza penale, comporta un lavoro incessante e attento sul *linguaggio*.

Se si osservano in parallelo le costellazioni lessicali tipiche, rispettivamente, del diritto penale e della giustizia riparativa, ci si accorge che a un linguaggio *intrinsecamente autoritario* e *funzionalmente impositivo* - proprio del diritto penale - fa da contraltare un linguaggio *intrinsecamente empatico* e *funzionalmente cooperativo*, caratteristico della giustizia riparativa.

Per il tramite di un linguaggio che rinuncia ai tecnicismi del diritto penale e processuale - e che consente di guardare al di là dei ruoli ipostatizzati di imputato, condannato o vittima, per accedere alla dimensione piena della dignità della persona - si può promuovere un agire che chiama in causa le categorie della decisione condivisa, del dialogo e dell'incontro come momenti generativi di condotte a contenuto spiccatamente riparativo.

5.6. Per concludere, senza tuttavia alcuna pretesa di esaustività, una delle opportunità più interessanti che la giustizia riparativa offre al mondo giuridico è quella di un ripensamento della *formazione*, in particolare di quella universitaria. Howard Zehr sostiene che la giustizia riparativa dovrebbe diventare un "*way of life*": ciò vuol dire che è possibile utilizzare il linguaggio e alcuni metodi della giustizia riparativa per plasmare modelli di intervento in ambito scolastico o universitario volti non tanto o non necessariamente a risolvere conflitti, bensì a creare un ambiente favorevole a una corretta e rispettosa relazionalità e all'apprendimento.

Al riguardo occorre distinguere almeno due profili: quello della *formazione alla giustizia riparativa* in senso stretto e quello dell'inclusione della dimensione valoriale della giustizia riparativa nelle *metodologie didattiche*.

Del primo profilo si è già parlato segnalando l'opportunità di inserire una formazione di base alla giustizia riparativa nei corsi di studi con taglio giuridico (o prevalentemente giuridico). Tale indicazione va estesa anche ai corsi di studi che preparano a professioni, per così dire, a carattere "vocazionale", le quali comportano la presa in carico e la cura delle persone e delle loro eventuali fragilità (si pensi a educatori, formatori, assistenti sociali, ecc.).

Il secondo profilo merita qualche riflessione più approfondita, a partire dalla considerazione che la didattica è chiamata a promuovere non già la mera riproposizione di un sapere chiuso e trasmesso unilateralmente bensì l'acquisizione di un *sapere generativo*, che solleciti amore per il sapere e promuova una disposizione all'autoapprendimento, da continuare a coltivare una volta concluso il corso di studi. In tale prospettiva, la relazione educativa svolge un ruolo fondamentale anche e soprattutto nelle università, in cui il sapere acquisito non è mai definitivo ma richiede piuttosto la disponibilità a un *training* permanente, destinato ad accompagnare la vita professionale. Nel costruire e mantenere una relazione educativa il più possibile *generativa*, appunto, e ispirata ai valori del rispetto, dell'ascolto, dell'empatia, i metodi della *restorative justice* possono rivelarsi preziosi, se opportunamente adattati al contesto pedagogico. Essi permettono di lavorare incoraggiando dinamiche di *responsabilità, cooperazione e supporto*, potenziando altresì la componente

di fiducia tra docenti e studenti. Le sperimentazioni condotte all'Università degli Studi dell'Insubria in materia di *restorative learning* hanno consentito di investire nella relazione educativa attraverso un dialogo più aperto, capace di introdurre percorsi di collaborazione scientifica tra docenti e studenti, di co-progettazione di talune modalità o testi dei corsi, oltre a momenti dedicati al monitoraggio dell'apprendimento, *feedback* immediati sulle attività svolte in classe o la promozione di strumenti e metodi di autovalutazione.

6. Le minacce

Restano ora da esaminare le possibili *minacce* - per restare nel lessico dell'analisi SWOT - all'implementazione della giustizia riparativa, con la consapevolezza che esse possono provenire da più fronti.

6.1. La prima è rappresentata da un certo "*disordine*" linguistico rispetto al paradigma della giustizia riparativa e alla denominazione dei suoi metodi. Nella lingua di lavoro degli organismi sovranazionali (l'inglese), che è anche la lingua in cui viene scritta la prevalente letteratura in materia di giustizia riparativa, i metodi della giustizia riparativa sono denominati con termini di difficile traduzione nelle lingue dei singoli paesi membri dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa. Si pensi al termine "*circle*", che allude all'essere seduti in cerchio per consentire un dialogo guidato, rispettoso e democratico, durante il quale tutti possono guardarsi negli occhi e cogliere anche la componente non verbale della comunicazione. Quando non si ricorre direttamente al "prestito linguistico", che lascia inalterato il termine inglese, "*circle*" viene tradotto con la locuzione "dialogo riparativo", che rappresenta piuttosto un adattamento linguistico.

Anche rispetto al termine "*victim-offender mediation*" sono offerte nella traduzione in italiano almeno due diverse locuzioni: *mediazione vittima-autore* (o anche *mediazione reo-vittima*) e *mediazione penale*. Eppure, "mediazione autore-vittima" e "mediazione penale", a seconda del paese in cui tali locuzioni vengono a loro volta recepite, possono indicare modelli o ambiti applicativi della mediazione differenziati. Medesime difficoltà di traduzione caratterizzano il "*family group conferencing*", tradotto in italiano, ancora una volta per il tramite di un adattamento linguistico, con "mediazione allargata ai gruppi parentali".

6.2. Ulteriore fonte di "minaccia" per la giustizia riparativa proviene dalle indebite sovrapposizioni, sempre possibili, con quegli *istituti che sono soltanto nominalmente riparativi* (si pensi ai lavori socialmente utili o all'estinzione del

reato per condotte riparatorie). In verità, possono essere ricondotti alla giustizia riparativa solo quelle modalità di intervento sui conflitti a base dialogica che coinvolgono la vittima in una partecipazione attiva, comunque sempre volontaria, alla gestione delle conseguenze dell'illecito che la riguarda.

Qui si pone, pertanto, la questione delicata delle *vittime surrogate*, spesso utilizzate nei percorsi di mediazione per reati gravi o gravissimi. Anche siffatto tipo di partecipazione può essere utile alle vittime; molte volte è anzi l'unica possibilità di ricorso alla giustizia riparativa per le vittime di autore ignoto. Sarebbe tuttavia importante, nei programmi di giustizia riparativa, promuovere il più possibile il coinvolgimento delle vittime del reato per il quale si procede, limitando il ricorso alle vittime surrogate, anche se sono talvolta più facili da raggiungere, magari hanno maggiori strumenti e competenze linguistiche per esprimersi, fanno meno fatica a parlare o a partecipare a un percorso *restorative* e comunicano un risultato di impatto.

Affinché la giustizia riparativa centri uno dei suoi obiettivi primari è dunque indispensabile raggiungere *tutte* le vittime, a cominciare da quelle dirette e indirette del reato per cui si procede - talvolta meno nobili o presentabili di vittime "surrogate" illustri, resilienti o coraggiose - ma che possono avere vie più bisogno di presenza, di ascolto e di voce.

6.3. Può essere un fattore di rischio non secondario per la corretta implementazione della giustizia riparativa un *collegamento scorretto o asfittico con gli obiettivi di politica criminale* del sistema penale. Assegnare ai metodi della *restorative justice* una funzione solo (o prevalentemente) deflativa, ad esempio, potrebbe far perdere di vista i veri obiettivi della giustizia riparativa (riconoscimento della dignità dell'altro, riparazione, riconciliazione), relegando quest'ultima a un mero strumento di contenimento del carico penale.

6.4. Le fonti sovranazionali sottolineano l'importanza che la partecipazione delle vittime ai programmi di giustizia riparativa non comporti il rischio di intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e, soprattutto, *vittimizzazione secondaria* (elemento pienamente recepito dalla legge delega 134/2021). Ciò può verificarsi laddove i programmi di giustizia riparativa non siano sostenuti oltre che da un opportuno corredo di garanzie, anche da standard qualitativi elevati e, soprattutto, non vengano svolti da mediatori adeguatamente formati. Una formazione povera o parziale dei mediatori è, in definitiva, una tra le "minacce" più importanti per la giustizia riparativa.

Al riguardo, la Raccomandazione 2018(8) del Consiglio d'Europa non potrebbe essere più esplicita, prevedendo espressamente, proprio nella defini-

zione generale e introduttiva di giustizia riparativa, che i mediatori debbano essere *formati*, con ciò innovando rispetto alla definizione di *restorative justice* contenuta nella Direttiva UE del 2012. La formazione dei mediatori è dunque posta a presidio e a garanzia della corretta implementazione dei programmi di giustizia riparativa e a tutela di chi vi partecipa, anche in veste di mediatore.

6.5. In relazione alla formazione, tuttavia, nonostante il riferimento esplicito della Raccomandazione del 2018 alla sua importanza e le indicazioni della Direttiva del 2012, opportunamente recepiti dalla legge delega 134/2021, non esistono linee-guida atte a creare, almeno in Europa, uno standard formativo uniforme e condiviso, se si escludono alcuni cenni alle materie essenziali del percorso formativo presenti nella raccomandazione R(99)19 del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia penale.

La formazione alla teoria e alla prassi della giustizia riparativa è questione delicata, che richiede rigore scientifico, competenze applicative, abilità pratiche e attitudini personali all'ascolto e al dialogo. In alcuni ordinamenti giuridici essa è demandata, come parrebbe naturale, alle università; in altri è affidata ai centri di mediazione; in altri ancora deriva da sinergie virtuose tra università e centri di giustizia riparativa, dove l'università svolge una funzione di coordinamento didattico e di formazione prevalentemente teorica e i mediatori esperti introducono e consolidano abilità pratiche. Quest'ultimo modello è operativo, ad esempio, presso l'Università di Maynooth, nella Repubblica d'Irlanda, e presso la University of Strathclyde, in Scozia, dove il corso che fornisce le competenze per gestire percorsi di giustizia riparativa è guidato da Tim Chapman, trainer internazionalmente riconosciuto anche grazie all'esperienza delle *Restorative Youth Conferences* in Irlanda del Nord. Tale modello universitario sembra idoneo a dare le migliori garanzie di efficacia attraverso l'offerta di percorsi formativi solidi, pubblici e trasparenti, eventualmente differenziati a seconda del tipo di conflitti che un mediatore/facilitatore sarà chiamato a incontrare e gestiti da docenti universitari e *practitioners*, secondo il modello dei "*pracadenics*".

Affidare la formazione ai soli centri per la giustizia riparativa rischia, viceversa, non solo di "marginalizzare" la *restorative justice*, appiattendola sulla dimensione pratica o localistica, ma anche e soprattutto di offrire una cornice scientifica parziale o non sufficientemente interdisciplinare, di alimentare scarsa omogeneità sul territorio nazionale e aumentare la difficoltà di riconoscimento del titolo al di fuori del nostro Paese. Ciò avrebbe l'effetto collaterale e "indesiderato" di disincentivare le università a investire nella didattica e

nella ricerca sulla *restorative justice*, anche attraverso master, corsi di perfezionamento, progetti internazionali, dottorati, assegni di ricerca e comporterebbe, di conseguenza, uno scarso investimento, sempre da parte delle università, nelle attività di *public engagements* in materia di giustizia riparativa, che invece potrebbero contribuire ampiamente alla disseminazione di conoscenze e alla sensibilizzazione della collettività.

7. Sintesi: indicazioni di metodo e questioni aperte

A conclusione di queste brevi riflessioni sulle prospettive della giustizia riparativa, condotte attraverso la matrice SWOT e alla luce delle indicazioni contenute nella legge delega 134/2021, nonché della letteratura e delle prassi esistenti, non resta che offrire, senza alcuna ambizione di completezza, qualche indicazione di metodo e segnalare alcune questioni aperte.

Anzitutto l'implementazione della giustizia riparativa è un'attività di rete che richiede il coinvolgimento di diversi *stakeholders*: regioni ed enti locali, centri di giustizia riparativa, centri di supporto alle vittime, magistratura, avvocatura, terzo settore, servizi della giustizia e università, ciascuno secondo le proprie competenze, in un dialogo aperto su potenzialità, limiti, esigenze di monitoraggio e valutazione degli effetti della giustizia riparativa.

È indispensabile garantire che i percorsi di giustizia riparativa siano gestiti da mediatori formati e che la formazione sia, in generale, oggetto di un serio investimento a livello universitario, anche affinché diventi parte, almeno per le conoscenze di base, di tutti coloro che sono chiamati ad entrare professionalmente in contatto con vittime di reato.

Promuovere la *cultura* della giustizia riparativa implica rivisitare le modalità delle relazioni interpersonali improntandole ai valori della *restorative justice* e rendendole spendibili nell'ambiente familiare, lavorativo o sociale, dando così concretezza a quell'idea di "*restorative justice as a way of life*" sostenuta da Howard Zehr.

Numerose sono le questioni ancora aperte: la scelta del campo di elezione per la giustizia riparativa, la questione metodologica (quali programmi funzionano meglio? e per quali conflitti?), la specializzazione dei mediatori per tipologia di vittime o di conflitti, il profilo della raccolta dei dati sull'accesso ai programmi di giustizia riparativa e il monitoraggio degli esiti. Anche in quest'ultimo caso occorrerebbe una messa a fuoco metodologica che consenta di scegliere o gerarchizzare i parametri di riferimento: ad esempio, il benessere delle parti, l'avvenuta riparazione o il contenimento della recidiva possono ritenersi parametri adeguati?

Ma la sfida maggiore è, forse, l'istituzione, come già avvenuto in alcuni Paesi dell'Europa del Nord, di centri di giustizia riparativa diffusi capillarmente sul territorio nazionale, facilmente accessibili e con livello uniforme di erogazione dei servizi (art. 18, lett. g, della legge delega 134/2021), in cui operano mediatori strutturati o anche volontari. In Italia sono ancora troppo poche e forse disomogenee le pratiche di giustizia riparativa, ancor meno sono le indagini empiriche sui casi inviati ai centri di giustizia riparativa e sull'esito dei programmi perché possa maturare una fiducia consapevole e diffusa nei confronti della *restorative justice* e, con ciò, anche un cambio culturale rispetto a una penalità ancora concepita secondo logiche tutto sommato ritorsive.